

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 – Casi di esclusione e ammissione disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 16 - Informazione e confronto
- Art. 17 – Rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti;
- Coordinamento dei flussi informativi.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal

successivo art.15.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Casi di esclusione e ammissione della disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, salvo quanto previsto nel comma 2;
- c) i servizi o forniture di importo inferiore a € 500.000, salvo quanto previsto dal comma 3;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. I lavori da € 20.000,00 a € 40.000,00 sono ammessi all'incentivazione qualora connotati da complessità in linea con l'orientamento costante della Corte dei Conti secondo cui l'incentivazione costituendo una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione trova il proprio presupposto e legittimazione nella complessità delle attività svolte. La complessità si desume dalla necessità di una progettazione, direzione lavori, CRE. Il responsabile unico di progetto è tenuto, nella dichiarazione di cui all'art. 15 comma 2 ad attestare la complessità del lavoro oggetto di incentivazione.

3. Sono ammessi ad incentivazione i servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'allegato II.14 Dlgs 36/2023, *secondo cui sono considerati servizi o forniture di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi/forniture che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.*

Sono considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

Nel caso di servizi e forniture di particolare importanza deve essere nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP come previsto dall'articolo 32 dell'allegato II.14 Dlgs 36/2023;

4. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, l'Ente può convenire che ai dipendenti della stessa sia riconosciuto un incentivo fino ad un massimo del 25% della misura complessiva dell'incentivo.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione dell'importo incentivabile e corrisposta alla stessa su richiesta che documenti le attività svolte.
3. La residua quota è ripartita tra il personale dell'Ente sulla base dei coefficienti di cui agli articoli 10 o 11.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 15;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
fino a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,5% per la parte eccedente la soglia

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	Attività tecnica	Percentuale
a	Responsabile unico del procedimento	23
b	Programmazione della spesa per investimenti	3
c	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15 (14 nel caso di coordinatore dei flussi informativi)
c1	Coordinamento dei flussi informativi	(1 Se

		presente)
d1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
d2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	9
d3	Redazione del progetto esecutivo	9
e	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
f	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6
g	Predisposizione dei documenti di gara	6
h1	Direzione dei lavori	9
h2	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5
i	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
l1	Collaudo tecnico-amministrativo	2
l2	Regolare esecuzione	2
m	Collaudo statico	1
	Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 50% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 50%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i, con la conseguente rimodulazione delle percentuali attribuite ai responsabili delle singole attività.

5. Il coordinamento dei flussi informativi compete ad un soggetto individuato all'interno della struttura di supporto al responsabile unico, pertanto, laddove occorrente per la tipologia di lavori, al coordinatore compete una percentuale del 1% del budget destinato alla lett. c) ridotto conseguentemente della relativa percentuale.

6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione (o possa optarsi per la non effettuazione) di una o più attività relative alla progettazione (lettera d) le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche non effettuate sono imputate proporzionalmente alle voci di progettazione eseguita.

7. Nel caso non sia previsto un ufficio di direzione lavori (h2) la percentuale assegnata è imputata alla direzione lavori (h1)

8. Nel caso in cui non sia previsto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la percentuale di cui alla lettera e) è imputata alla redazione progetto esecutivo (d3), nel caso in cui non sia previsto il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva la percentuale di cui alla lettera i) è imputata alla direzione lavori (h1).

9. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo (lettera l1) la percentuale assegnata alla detta incentivazione è imputata alla voce "regolare esecuzione" (l2).

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata come segue:

Servizi e Forniture	
Fino alla soglia comunitaria	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,5% per la parte eccedente la soglia

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e che questi sia diverso dal rup.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	Attività tecnica	Percentuale
a	Responsabile unico del procedimento	25
b	Programmazione della spesa per investimenti	3
c	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20

d	Redazione del progetto (livello unico)	20
e	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/duvri	2
f	Predisposizione dei documenti di gara	11
g	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15
h1	Regolare esecuzione	2
h2	Verifica di conformità	2
	Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 50% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 50%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i, con la conseguente rimodulazione delle percentuali attribuite ai responsabili delle singole attività.

5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione della verifica di conformità (lettera h2) la percentuale assegnata alla detta incentivazione è imputata alla voce "regolare esecuzione" (h1).

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo non è corrisposto in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella relazione di cui al successivo art. 15.
4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
6. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
7. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza

Art. 14

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Direttore lavori, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.
6. La riduzione degli incentivi in relazione agli aumenti dei tempi di esecuzione e dei costi di realizzazione è disciplinata come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 15

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente, sentito il RUP (se diverso) in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto dell'apposita relazione di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La determinazione di liquidazione deve essere preceduta dal visto del responsabile finanziario da apporre verificata la correttezza della ripartizione delle percentuali tra le attività incentivabili e acquisite le dichiarazioni
 - di rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - di complessità dei lavori da € 20.000,00 a € 40.000,00;
 - di servizi o forniture di particolare importanza qualora superiori a € 500.000,00;

Le determinazioni di liquidazione e relativi allegati vengono trasmesse al segretario comunale al fine del controllo a campione delle stesse.

3. In caso di mancato rispetto dei tempi di alcune fasi per causa imputabile al personale incaricato, il responsabile del servizio ne dà atto nella dichiarazione rinviando alla relazione di cui al comma 4 per l'indicazione della riduzione dell'incentivo in conformità alla tabella di cui all'articolo precedente.

4. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una relazione in cui sono specificate le attività svolte e le proposte di pagamento. Nella relazione per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, è indicato:

- la tipologia di attività tecnica (di cui alla tabella) che lo riguarda;
- la descrizione dell'attività assegnata/da svolgere;
- per ogni attività l'anno di realizzazione della stessa e in caso di attività per più anni la percentuale realizzata in ciascun anno;
- il rispetto o meno dei tempi previsti con l'indicazione dell'eventuale percentuale di ritardo e di riduzione dell'incentivo da applicare;
- l'importo dell'incentivo da liquidare e relativi conteggi.

5. Di norma la liquidazione dell'incentivo avviene al completamento dell'attività complessiva. Laddove la realizzazione dell'intervento (lavori, servizi, fornitura) è stimata superiore all'anno è possibile procedere con la liquidazione dell'incentivo proporzionalmente all'accertamento della attività eseguita secondo le modalità che seguono:

- Attività precedenti alla fase esecutiva: con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- Attività relative alla fase esecutiva:
 - o esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi: con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - o direzione lavori: con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - o collaudo statico: con l'emissione del certificato;
 - o verifiche di conformità: con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - o per il collaudo: con l'emissione del certificato di collaudo finale.

6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti interessati sono liquidati nella prima busta paga utile, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione di cui al presente articolo e verificato l'avvenuto previo inserimento nel fondo del trattamento economico accessorio delle somme da distribuire.

Art. 16

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia. L'applicazione del presente regolamento è sospesa, senza necessità di specifiche modifiche regolamentari, laddove intervengano norme che includano tale trattamento economico accessorio dentro il limite del tetto del fondo di cui all' art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Art. 18

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa

dopo il 01.07.2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale, nonché completa pubblicazione nella apposita sezione all'interno del sito istituzionale dell'Ente.